

DIRETTIVA 1999/50/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1999

che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 96/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

sentito il comitato scientifico dell'alimentazione umana,

(1) considerando che secondo l'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/4/CE ⁽⁴⁾, gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia ed i livelli massimi necessari di tali sostanze devono essere definiti senza indugio;

(2) considerando che le divergenze nella disciplina sui livelli massimi di residui di antiparassitari in tali prodotti ostacolano gli scambi tra determinati Stati membri;

(3) considerando che le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite nella direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE ⁽⁶⁾, 86/362/CEE, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE della Commissione ⁽⁸⁾, 86/363/CEE, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE, nonché 90/642/CEE, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di

antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽¹⁰⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE, fanno salve le disposizioni speciali sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento;

(4) considerando che, tenuto conto degli obblighi assunti dalla Comunità a livello internazionale, in assenza di sufficienti riscontri scientifici pertinenti, il principio della precauzione consente alla Comunità di adottare misure provvisorie sulla base dei dati pertinenti a disposizione, in vista di un'ulteriore valutazione del rischio e di una revisione delle misure entro un ragionevole periodo di tempo;

(5) considerando che, sulla base dei due pareri formulati il 19 settembre 1997 e il 4 giugno 1998 dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, al momento sussistono dubbi circa l'adeguatezza degli attuali valori della dose giornaliera ammissibile (DGA) ai fini della tutela della salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia; che i dubbi espressi non riguardano solo gli antiparassitari e i loro residui, ma anche le sostanze chimiche pericolose e che la Commissione valuterà pertanto la possibilità di fissare non appena possibile i livelli massimi di metalli pesanti negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;

(6) considerando che, di conseguenza, per i prodotti utilizzati a fini di un'alimentazione particolare destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia è opportuno adottare un limite estremamente basso comune a tutti gli antiparassitari;

(7) considerando che tale limite unico estremamente basso deve essere fissato a 0,01 mg/kg, pari dunque al livello minimo rilevabile;

(8) considerando che devono essere imposti limiti restrittivi dei residui di antiparassitari; che mediante un'attenta selezione delle materie prime e tenuto conto degli svariati processi di lavorazione

⁽¹⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 48 del 19.2.1997, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 49 del 28.2.1996, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 12.7.1997, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽⁸⁾ GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25.

⁽⁹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

⁽¹⁰⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

cui sono sottoposti gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento durante la fabbricazione è possibile fabbricare prodotti con livelli minimi di residui di antiparassitari;

- (9) considerando che, tuttavia, per un numero limitato di antiparassitari, persino livelli così bassi potrebbero, nelle peggiori circostanze, comportare l'assunzione di residui in quantità superiori alla DGA; che di conseguenza gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere tali antiparassitari e devono essere prodotti senza farvi ricorso;
- (10) considerando che la presente direttiva riflette le attuali conoscenze su tali sostanze; che qualsiasi modificazione basata sul progresso scientifico e tecnico sarà decisa secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 89/398/CEE;
- (11) considerando che la direttiva 91/321/CEE deve essere modificata di conseguenza;
- (12) considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

2. Gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere residui di singoli antiparassitari in quantità superiori a 0,01 mg/kg rispetto al prodotto pronto per la consumazione o ricostituito in base alle istruzioni del fabbricante.

I metodi analitici per determinare i livelli per i residui di antiparassitari sono i metodi uniformi generalmente accettati.

3. Gli antiparassitari che figurano nell'allegato IX non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

4. Ove necessario vengono definiti i criteri microbiologici.»

3. È aggiunto il seguente allegato IX:

«ALLEGATO IX

Antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

Denominazione chimica della sostanza

[...]

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 2

Articolo 1

La direttiva 91/321/CEE è così modificata:

1. All'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la lettera e) seguente:

«e) «residuo di antiparassitario»: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (*), compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione.

(*) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.»

2. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini. I necessari livelli massimi di tali sostanze sono definiti senza indugio.

Dette disposizioni sono applicate come segue:

- a) consentono il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2000;
- b) vietano il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della sua pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1999.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione
